

DELIBERA DL/032/15/CRL/UD del 30 marzo 2015
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
xxx / VODAFONE OMNITEL xxx/ TELECOM ITALIA xxx
(LAZIO/D/762/2013)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 30 marzo 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente xxx presentata in data 29.11.2013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’utente, nell’istanza introduttiva, nelle memorie difensive e nelle repliche, ha lamentato che:

- i. Il 22.10.2012, a seguito di proposta di Telecom di far rientrare le linee dell’utente, e dopo che questi aveva specificato a mezzo email del 8.10.2012 le proprie esigenze aziendali relativamente alle utenze già attive presso le proprie 3 sedi (e, in particolare, sede di Roma in Via Appia Nuova n. 677, dotata di centralino Siemens e router: linea ISDN n. 06.7842139 alla quale abbinare le numerazioni 06.7887960, 06.7808656, 06.78394268, 06.7808619 e, ove possibile, attivare una nuova numerazione; linea fax 06.7807341; connessione ADSL per almeno una decina di

postazioni pc; tutte le utenze già attive con Vodafone, e dunque da migrare con portabilità delle numerazioni. Sede in Roma, Via Appia Nuova n. 669 non dotata di centralino e router: linea n. 06.78344924; Linea Adsl per una postazione; utenze già attive con Vodafone, e dunque da migrare con portabilità delle numerazioni. Sede di Roma, Via Pompeo Licinio n. 100: attivazione di una nuova linea voce e dati con profilo tariffario a consumo) l'utente concludeva il contratto con Telecom mediante registrazione telefonica.

- ii. Il 30.10.2012 l'utente riceveva da Telecom una email di conferma dell'ordine di attivazione dell'offerta di cui alla registrazione telefonica del 22.10.2012.
- iii. Il 30.1.2013 l'utente sollecitava a Telecom, a mezzo call center, il rientro/attivazione, ottenendo come risposta l'imminenza del rientro; in pari data, essendone stato richiesto, inviava a Telecom – a mezzo email – copia dell'ultima fattura Vodafone, da cui evincere il codice di migrazione e le numerazioni associate da migrare.
- iv. Nel mese di febbraio 2013 l'utente sollecitava ancora il rientro.
- v. A marzo 2013 Telecom inviava un proprio tecnico presso l'utente per il rientro/attivazione delle 7 linee richieste, oltre alla linea Adsl, ma il tecnico ne allacciava solo 2 (06.78394268; 06.7842139), oltre alla linea Adsl, sicchè l'utente restava privo delle restanti linee che Vodafone aveva distaccato.
- vi. L'utente reclamava ripetutamente il disservizio al servizio clienti dedicato "191".
- vii. Alcune linee venivano attivate solo tra giugno 2013 (06.7887960; 06.7808619; 06.7807341) e luglio 2013 (06.7808656), mentre la nuova utenza richiesta per la sede di Via Pompeo Licinio, così come l'utenza 06.78344924 non venivano mai attivate.
- viii. Con provvedimento temporaneo n. U2500/13 del 3.5.2013 il Corecom Lazio ordinava a Vodafone l'immediato rilascio delle linee 06.7807341, 06.78344924, 06.7808656, 06.7808619, 06.7887960;
- ix. Con provvedimento temporaneo n. U2729/13 del 14.5.2013 il Corecom Lazio ordinava a Telecom la riattivazione delle linee 06.7887960, 06.7807341, 06.78344924.

L'utente chiedeva pertanto il pagamento dei seguenti indennizzi ex art. 6, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, a carico dell'operatore - Telecom o Vodafone – responsabile dei ritardi:

- a. Euro 1.500,00 per la linea 06.78394268;
- b. Euro 1.500,00 per la linea 06.7842139;
- c. Euro 2.400,00 per la linea 06.7887960;
- d. Euro 2.400,00 per la linea 06.7808619;
- e. Euro 2.400,00 per la linea 06.7807341;
- f. Euro 2.700,00 per la linea 06.7808656;
- g. Euro 4.800,00 per la linea 06.78344924 non ancora migrata;
- h. Euro 4.800,00 per la mancata attivazione della nuova utenza richiesta per la sede di Roma, Via Pompeo Licinio.
- i. Oltre ad Euro 500,00 a titolo di costi della procedura.

2. La posizione dell'operatore Telecom.

Con memoria difensiva e documenti tempestivamente depositati, Telecom ha dedotto che:

- i. L'utenza residenziale n. 06.78344924 era intestata a soggetto diverso dall'utente (tale sig.ra Paola Salza) sicchè l'utente non aveva titolo per chiederne il rientro;
- ii. I disservizi lamentati dall'utente relativamente alle altre utenze erano da attribuirsi al mancato rilascio delle stesse da parte di Vodafone, come confermato dal provvedimento temporaneo del Corecom Lazio n. U2500/13;
- iii. In particolare:
 - la linea 06.7808619 rientrava in Telecom il 3.6.2013 a seguito di richiesta di rientro di Vodafone del 21.5.2013;
 - la linea 06.7808656 rientrava in Telecom il 4.7.2013 a seguito di richiesta di rientro di Vodafone del 21.6.2013;
 - la linea 06.7887960 rientrava in Telecom il 10.6.2013 a seguito di richiesta di rientro di Vodafone del 24.5.2013;
 - la linea 06.7842139 rientrava in Telecom il 15.3.2013 a seguito di richiesta di rientro di Vodafone dello stesso 15.3.2013;
 - la linea 06.7807341 rientrava in Telecom il 3.6.2013 a seguito di richiesta di rientro di Vodafone del 21.5.2013.

Telecom concludeva pertanto per l'assenza di responsabilità nei ritardi lamentati dall'utente, addebitabili esclusivamente a Vodafone.

3. La posizione dell'operatore Vodafone.

Vodafone ha dedotto, in via preliminare, la genericità e conseguente inammissibilità delle richieste dell'utente.

Nel merito, si riportava a quanto già dedotto in sede di udienze per il tentativo obbligatorio di conciliazione del 11.4.2013, del 4.6.2013 e del 20.11.2013, ribadendo che ad eccezione delle linee 06.7887960, 06.7808619 e 06.7807341 rientrate in Telecom agli inizi di giugno 2013, non aveva ricevuto alcuna richiesta di rientro per le altre linee. Il 24.4.2013 comunicava al legale dell'utente i codici di migrazione delle utenze n. 06.7887960, 06.78344924, 06.7808619, 06.7808656, 06.78394268 e 06.7807341. Specificava, infine, che le utenze n. 06.7808656 e 06.78394268 erano ancora attive in Vodafone, e che l'utente aveva maturato un insoluto di Euro 777,25 a seguito del mancato pagamento di n. 3 fatture.

4. La replica dell'utente.

L'utente ha replicato e contestato entrambe le difese di Telecom e di Vodafone, evidenziando come nessuno dei due operatori avesse fornito la prova delle attività rispettivamente espletate in qualità di recipeint (Telecom) e donating (Vodafone) a seguito del contratto concluso il 22.10.2012. L'utente evidenziava altresì che i suddetti operatori si attivavano per processare le richieste di rientro solo successivamente ai provvedimenti temporanei emessi dal Corecom Lazio, e che alcuna prova dell'adempimento delle obbligazioni rispettivamente su loro gravanti avevano offerto con riferimento al periodo anteriore i suddetti provvedimenti.

Contestava inoltre quanto affermato da Vodafone circa la attuale permanenza in Vodafone delle numerazioni 06.7808656 e 06.78394268, rispettivamente rientrate in Telecom nel luglio e nel marzo 2013 e per le quali l'utente pagava il corrispettivo a Telecom. L'insoluto di Euro 777,25 era

stato oggetto del verbale di accordo positivo raggiunto all'udienza di conciliazione del 11.4.2013 nell'ambito di altra conciliazione n. 12-C-11748, con cui Vodafone si era impegnata a stornare le fatture insolute e quelle di prossima emissione fino alla completa disattivazione delle utenze, ed a non pretendere ulteriori costi per le rate degli apparati fissi e mobili, che sarebbero rimaste in proprietà all'utente: in violazione del predetto accordo, Vodafone continuava ad emettere fatture di addebito per le rate degli apparati.

Quanto a Telecom, l'utente eccepiva la mancanza di prova in ordine alle attività da questa espletate a fronte del contratto del 22.10.2012 e, in particolare, la mancata prova di aver sottomesso la richiesta di rientro a Vodafone.

Telecom, a fronte dei reclami dell'utente, aveva sempre assicurato l'imminenza del rientro senza mai addurre problematiche tecniche di sorta che impedivano la lavorazione della richiesta.

Nulla aveva dedotto Telecom in merito alla mancata attivazione della nuova linea richiesta per la sede di Roma, Via Pompeo Licinio.

La mancata risposta ai reclami comportava per Telecom anche la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 11 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, nella misura quantificata di Euro 1.000,00.

L'utenza 06.78344924, che Telecom deduceva essere intestata a soggetto terzo (Paola Salza), era intestata all'utente, come chiaramente indicato nelle fatture Vodafone (utenza business), e mai Telecom aveva comunicato all'utente tale circostanza prima di eccepirla nella memoria difensiva.

L'utente insisteva pertanto nelle proprie richieste avanzate nei confronti di Vodafone e di Telecom.

5. L'esito dell'udienza di discussione.

All'udienza di discussione del 18.02.2014 tutte le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il Legale Istruttore, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

6. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, nei termini di seguito specificati.

E' incontestata tra le parti la conclusione di un contratto, mediante registrazione telefonica del 22.10.2012, per l'attivazione – previo rientro delle numerazioni già attive in Vodafone – dei servizi di telefonia relativi alle 3 sedi dell'utente (in Roma, Via Appia Nuova n. 677; Via Appia Nuova n. 669; Via Pompeo Licinio n. 100) e per tutte le numerazioni indicate dall'utente nell'istanza di definizione.

L'utente ha altresì depositato copia della email del 30.10.2012 con cui Telecom confermava il predetto ordine di attivazione, inviando all'utente, tra gli altri documenti, la modulistica relativa a "migrazione-trattamento dati personali 0678344924" e "migrazione-trattamento dati personali

067842139", nonché il modulo di rientro "Richiesta di migrazione in Telecom – Proposta di attivazione" che Telecom chiedeva venisse compilato e sottoscritto dall'utente e da questi inviato a mezzo fax alla Telecom stessa.

Come noto, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Gli operatori telefonici devono inoltre fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute da circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l'utente delle predette difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione.

Telecom ha dedotto che i ritardi relativi al rientro delle linee (e di alcune soltanto di esse, nulla avendo dedotto in merito al ritardato rientro della linea 06.78394268) è da attribuirsi al ritardo con cui Vodafone ha sottomesso l'ordine di cessazione con rientro; l'assunto è tuttavia smentito dalla stessa email di conferma di Telecom del 30.10.2012, con cui chiedeva all'utente di sottoscrivere il modulo "Richiesta di migrazione in Telecom – Proposta di attivazione", lasciando con ciò intendere che alla cessazione delle utenze presso Vodafone avrebbe provveduto la Telecom stessa.

L'utente ha fornito prova di avere comunicato il codice di migrazione a Telecom in data 30.01.2013, mediante invio dell'ultima fattura Vodafone contenente il predetto CDM e le numerazioni allo stesso associate e da migrare.

Non vi è tuttavia in atti la prova dell'invio a Telecom del modulo di rientro "Richiesta di migrazione in Telecom – Proposta di attivazione".

L'utenza 06.7842139 era attiva presso la sede di Roma, Via Appia Nuova n. 677, ed è concordemente rientrata in Telecom il 15.3.2013; l'utente ha dedotto che anche l'utenza n. 06.78394268, anch'essa attiva presso la sede di Roma, Via Appia Nuova n. 677, è rientrata in Telecom in pari data (marzo 2013).

La mancata prova della data di invio a Telecom del modulo di rientro "Richiesta di migrazione in Telecom – Proposta di attivazione", da Telecom richiesto con email del 30.10.2012, non

consente di apprezzare se ed in che misura vi sia stato ritardo di Telecom nella lavorazione della richiesta di rientro di tali due utenze: la richiesta di pagamento di un indennizzo non può pertanto essere accolta, relativamente a tali linee.

Cionondimeno, è da ritenere che così come Telecom ha proceduto all'attivazione/migrazione/rientro delle predette 2 linee presso la sede di Roma, Via Appia Nuova n. 677 a far data dal 15.3.2013, altrettanto avrebbe dovuto fare con le restanti numerazioni da migrare site presso il medesimo indirizzo (06.7887960, 06.7808656, 06.7808619, 06.7807341), e che pertanto, in difetto di prova circa l'attività posta in essere per tali utenze (Telecom deduce e prova soltanto l'attività svolta a seguito del provvedimento temporaneo del Corecom Lazio del maggio 2013; deduce altresì, senza tuttavia fornire prova, che le linee sono rientrate solo a seguito di richiesta di Vodafone che, sul punto, deduce invece di avere correttamente comunicato i codici di migrazione all'utente e di avere con ciò assolto ogni onere alla stessa spettante) nel periodo successivo al 15.3.2013, la ritardata attivazione debba essere imputata a sua esclusiva responsabilità, tanto più che le linee n. 06.7887960 (rientrata il 10.6.2013), 06.7808656 (rientrata il 4.7.2013), 06.7808619 (rientrata il 3.6.2013) sono state oggetto di procedura di migrazione, come si evince dalle schermate Pitagora in atti, il che postula che l'utente abbia correttamente comunicato a Telecom il codice di migrazione, come peraltro dedotto e provato mediante deposito, agli atti, della email dell'utente del 30.1.2013, ed inviato il modulo "Richiesta di migrazione in Telecom – Proposta di attivazione".

L'utente ha pertanto diritto ai seguenti indennizzi, calcolati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS:

- Euro 870,00 per la linea 06.7887960, per nn. 87 giorni di ritardo (15.3.2013 – 10.6.2013);
- Euro 1.110,00 per la linea 06.7808656, per nn. 111 giorni di ritardo (15.3.2013 – 4.7.2013);
- Euro 800,00 per la linea 06.7808619, per nn. 80 giorni di ritardo (15.3.2013 – 3.6.2013);
- Euro 800,00 per la linea 06.7807341, per nn. 80 giorni di ritardo (15.3.2013 – 3.6.2013).

Quanto alla numerazione 06.78344924, che Telecom deduceva essere intestata a soggetto terzo (Paola Salza) con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'utente nel chiedere l'indennizzo per la omessa portabilità, l'utente ha contestato l'assunto, dimostrando di esserne titolare come chiaramente indicato nelle fatture Vodafone (utenza business), contestando altresì a Telecom di non avergli mai comunicato tale motivo ostativo prima di eccepirlo nella memoria difensiva. La stessa Telecom, inoltre, aveva espressamente ricompreso tale numerazione nella email di conferma del 30.10.2012 con cui inviava, tra gli altri, la modulistica relativa a "migrazione-trattamento dati personali 0678344924"; in sede di udienza del 20.11.2013 per il tentativo obbligatorio di conciliazione, infine, Telecom deduceva che *"la linea residenziale 0678344924 non risulta rientrata in Telecom, essendo presente solo una richiesta di rientro del 3.5.2013 senza alcun seguito. Per cui il ritardo nel rientro non è imputabile al gestore. In ogni caso si impegna appena possibile a dare seguito al rientro in esenzione spese, anche per ciò che riguarda la trasformazione da residenziale in business"*.

Anche per tale numerazione, di cui non si conoscono affatto le sorti (se rientrata o meno in Telecom, quando ed a nome di chi), tuttavia, e per le medesime motivazioni sopra espresse con

riferimento alle altre linee, non è possibile accertare se vi sia responsabilità, ed in che misura, degli operatori Telecom e Vodafone.

Vi è tuttavia responsabilità di Telecom per non aver rispettato i propri oneri informativi circa gli impedimenti tecnici o amministrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, dalla data di conferma dell'ordine (30.10.2012) alla data della memoria difensiva (5.2.2014) contenente la predetta "informativa", con conseguente diritto dell'utente a vedersi riconosciuto l'indennizzo di cui al combinato disposto degli artt. 3, commi 2 e 3 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, per complessivi Euro 1.389,00.

Telecom nulla ha dedotto in merito alla mancata attivazione di una nuova linea voce e dati (utenza business) per la sede dell'utente sita in Roma, Via Pompeo Licinio n. 100, né ha contestato che il contratto del 22.10.2012 non avesse anche ad oggetto tale nuova attivazione.

L'articolo 4, comma 1, delle Condizioni Generali di Abbonamento di Telecom, reperibili sul sito internet di tale gestore, prevede che l'attivazione del servizio deve avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta del cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica.

Nulla avendo dedotto Telecom sul punto, sussiste la responsabilità del predetto gestore per tale mancata attivazione, con conseguente diritto dell'utente a vedersi riconosciuto l'indennizzo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, per il periodo dal 2.11.2012 (10° giorno successivo alla richiesta del 22.10.2012) al 29.11.2013 (data del deposito dell'istanza di definizione), per complessivi Euro 5.880,00.

Le altre richieste dell'utente (indennizzo per mancata risposta ai reclami; domanda di storno fatture Vodafone) devono essere dichiarate inammissibili, in quanto formulate solo con la memoria di replica e non sottoposte al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

7. Sulle spese di procedura.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 (cento/00) a carico di Telecom, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

Rigetta le domande proposte da xxx nei confronti della società VODAFONE OMNITEL xxx.

Accoglie parzialmente l'istanza proposta da xxx nei confronti della società TELECOM ITALIA xxx.

1. La società TELECOM ITALIA xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- Euro 870,00= (ottocento settanta/00=) per la ritardata portabilità della linea 06.7887960, ai sensi dell'artt. 6, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
- Euro 1.110,00= (mille centodieci/00=) per la ritardata portabilità della linea 06.7808656, ai sensi dell'artt. 6, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
- Euro 800,00= (ottocento/00=) per la ritardata portabilità della linea 06.7808619, ai sensi dell'artt. 6, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
- Euro 800,00= (ottocento/00=) per la ritardata portabilità della linea 06.7807341, ai sensi dell'artt. 6, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
- Euro 1.389,00= (mille trecento ottantanove/00=) ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
- Euro 5.880,00= (cinquemila ottocento ottanta/00=) ai sensi dell'artt. 3, comma 1 e 12, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS.

2. La società TELECOM ITALIA xxx è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 30 marzo 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto